

**COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA**  
(Provincia di Trento)

**Verbale di deliberazione N. 71**

del Consiglio comunale

**OGGETTO:** RICOGNIZIONE PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 2 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 12/2024.

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciotto** del mese di **dicembre**, alle ore 18:00, nella sala consiliare , formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Presenti i signori:

- 1 TAMANINI ARMANDO
- 2 FRUET MARCO
- 3 DEBIASI FRANCO
- 4 DEMATTE' ROBERTO
- 5 DUCATI CAROLINA
- 6 FERRARI CATERINA
- 7 FORTI STEFANO
- 8 FURLANI MARIA
- 9 GARBARI MATTEO
- 10 GEROSA MARTINO
- 11 GIACOMELLI MARCO
- 12 IANESELLI MAURIZIO
- 13 MUNERATI FRANCESCA
- 14 SADLER ANDREA
- 15 TAMANINI LINDA
- 16 VERNUCCIO STEFANO
- 17 WALDNER DAVIDE
- 18 YAPO STEFANIA

Presenze	
Presenti	Assenti
x	
x	
	AG
x	
	AG
x	
x	
x	
	AG
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	

Assiste il Segretario Comunale Dott. Massimo Bonetti.  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Martino Gerosa, nella sua qualità di Presidente Del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 2 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 12/2024.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Relazione:

L'art. 5 comma 2 della Legge Provinciale n. 12/2024 ha integrato l'articolo 24 della legge provinciale n. 27 del 2010 introducendo il seguente comma:

*4 bis. Gli enti locali esercitano la vigilanza sulla gestione dei servizi pubblici di interesse economico sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate. A tale fine, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può individuare degli indicatori e disporre degli indirizzi anche al fine di garantire livelli minimi di qualità nel territorio provinciale. Inoltre gli enti locali o le loro forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, predispongono una relazione nella quale per ogni servizio affidato, rappresentano l'andamento dal punto di vista economico, della qualità e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto o disciplinare di servizio o nella convenzione di regolazione. Tale relazione è predisposta in occasione dell'adempimento da parte dei medesimi, ai sensi del comma 4, dell'obbligo previsto dall'articolo 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della [legge provinciale n. 1 del 2005](#); in prima applicazione la relazione è redatta in ogni caso entro il 31 dicembre 2025;*

L'obbligo di cui all'art. 18, commi 3 bis e 3 bis 1 della legge provinciale n. 1 del 2005 riguarda la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute e relativo programma di razionalizzazione da adottare con cadenza triennale.

Il Comune di Altopiano della Vigolana ha provveduto con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 19.12.2024 alla ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31.12.2023 e relativo programma di razionalizzazione ai sensi dell'art. 18, comma 3bis 1, della L.P. 1/2005 e dell'art. 24, comma 4 della L.P. 19/2016;

La prossima ricognizione delle partecipazioni societarie possedute sarà quindi da effettuare entro il 31.12.2027 con riferimento al 31.12.2026.

Si rende pertanto ora necessario procedere all'approvazione della sola ricognizione dei servizi pubblici locali così come previsto dall'art. 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010;

Tale ricognizione si esprime con una relazione che illustra la misura di affidamento e le ragioni del mantenimento anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

L'art. 2 co. 1 lett. d) del d.lgs. 201/2022, di "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", definisce servizi pubblici locali di rilevanza economica (SPL) i servizi erogati, o suscettibili di essere erogati, verso un corrispettivo nell'ambito di un mercato, muniti di entrambe le caratteristiche seguenti:

- sono servizi che non sarebbero svolti senza l'intervento pubblico, ovvero potrebbero essere anche erogati da privati ma a condizioni peggiori in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- sono servizi previsti dalla legge, oppure sono servizi che gli enti locali considerano necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, per garantire omogeneità di sviluppo e coesione sociale.

Vanno esclusi dall'ambito della relazione:

- i servizi strumentali, poiché erogati in favore della stazione appaltante per il perseguimento dei propri fini istituzionali e non direttamente rivolti alla collettività;
- i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica (SINEG) generalmente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socio-assistenziali e culturali;
- i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale (art. 35).

Il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e dipende dai territori; pertanto è l'ente affidante che deve verificare se il servizio rientra o meno tra i servizi pubblici oggetto della ricognizione.

Gli esiti della ricognizione condotta da parte degli uffici, sono indicati nell'elaborato "Situazione gestionale servizi pubblici locali di rilevanza economica – Relazione ex art. 30 D.Lgs. n. 201/2022 allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso quanto sopra;

Vista la Legge Provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), art. 24 "Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali";

Vista la Legge Provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria provinciale 2005), art. 18 "Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia", comma 3 bis 1;

Visto il Decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica";

Visto l'articolo 5 comma 2 della Legge Provinciale n. 12/2024; visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

Visto il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, di cui al prot. 16480 di data 5.12.2025;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. g) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 10.08.2016 n. 31;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 25.01.2018;
- visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile dell'Area 1 dott. Massimo Bonetti ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;
- la responsabile del Servizio Finanziario dott. Massimo Bonetti ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, e astenuti n. 0, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per votazione palese, proclamati dal Presidente, giusta verifica da parte degli scrutatori,

## **D E L I B E R A**

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione dell'art. 24, comma 4 bis, della legge provinciale n. 27 del 2010, la Relazione di ricognizione al 30 settembre 2025 dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (SIEG), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge l'andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, nonché la misura del ricorso agli affidamenti a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
2. Di disporre, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 201/2022, che la relazione di cui al precedente punto 5, sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione e, da parte di chi vi abbia interesse:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE

Sig. Martino Gerosa

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Massimo Bonetti

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del  
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*